

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

SILVIA FURLAN  
AVVOCATO

ANGELA BRUNO  
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIO

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO  
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA  
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO  
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO  
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU  
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## TRATTAMENTO FISCALE DELLE MANCE NEL SETTORE RICETTIVO E DELLA RISTORAZIONE

Gentili Clienti,

la Finanziaria 2023 ha introdotto la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva alle mance percepite dai dipendenti nel settore ricettivo e della ristorazione, in luogo della tassazione ordinaria.

Vi riportiamo di seguito le principali informazioni in merito alla modalità di tassazione e agli aspetti documentali e contabili.

### 1. MODALITA' DI TASSAZIONE

Le mance elargite dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, sia in contanti che attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente. A tali mance può essere applicata **un'imposta sostitutiva pari al 5%**, entro il limite del **25% del reddito percepito nell'anno** per le relative prestazioni di lavoro.

L'imposta può essere applicata ai lavoratori che, **nell'anno precedente**, abbiano percepito **redditi di lavoro dipendente per un importo inferiore a € 50.000**.

Ai fini della determinazione del limite di € 50.000:

- Vanno inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività diversa da quella svolta nel settore in oggetto;
- Rientrano anche eventuali mance assoggettate, nel precedente periodo d'imposta, a tassazione sostitutiva.

Se il superamento della soglia avviene nell'anno in cui sono erogati i premi agevolati, questo comporterà l'esclusione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell'anno successivo.

Per quanto riguarda il limite del 25% del reddito percepito nell'anno in corso, questo rappresenta una franchigia: in caso di superamento, solo la parte eccedente verrà assoggettata a tassazione ordinaria.

Le liberalità assoggettate all'imposta sostitutiva:

- Sono escluse ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- Rilevano in tutte le ipotesi in cui le disposizioni facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza



/determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni/detractions o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

L'imposta sostitutiva va applicata e versata direttamente dal datore di lavoro utilizzando i seguenti codici tributo:

1067	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità
1605	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione
1917	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione
1918	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione
1306	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento


Il datore di lavoro deve verificare preventivamente il rispetto del limite di € 50.000 di reddito percepito dal lavoratore nell'anno precedente. Se è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la CU per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva, altrimenti il lavoratore dovrà consegnare un'attestazione scritta circa l'importo complessivo del reddito percepito.

Per quanto riguarda la franchigia del 25%, il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro l'importo del reddito percepito, nell'anno in corso, per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero/della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.

**N.B. Il lavoratore può comunicare al datore di lavoro la volontà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.** In tal caso l'intero ammontare delle somme erogate nel periodo d'imposta concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore potrà poi scegliere di applicare il regime a lui più favorevole.

Riportiamo qui uno schema riassuntivo.



## 2. TRATTAMENTO AI FINI IVA

Le somme elargite a titolo di liberalità rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA ex art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72 e, pertanto, non concorrono a formare il volume d'affari del datore di lavoro.

## 3. DOCUMENTAZIONE E CONTABILITA'

È responsabilità del datore di lavoro utilizzare le misure contabili/finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle mance. A tal fine si consiglia di annotare sul registro dei corrispettivi l'importo corretto della vendita e annotare, su un foglio di calcolo apposito, l'importo della mancia.

Al fine di allineare quanto incassato complessivamente dal cliente con quanto riportato nel documento commerciale, si ritiene inoltre opportuno riportare le mance nel documento commerciale. Dovrà quindi essere adeguato il Registratore Telematico prevedendo una voce identificativa della somma (quale, ad esempio, "MANCE CLIENTI AI DIPENDENTI"), non soggetta ad IVA.

Contabilmente, quanto incassato a titolo di mance sarà rilevato quale movimentazione finanziaria che sarà "chiusa" con la corresponsione delle stesse ai dipendenti.

Vi riportiamo di seguito un esempio delle scritture contabili.



Incasso giornaliero:			
Cassa			235,00
Banca c/c	a		1.900,00
		Corrispettivi servizi	1.850,00
		Erario c/IVA	185,00
		Debiti v/dipendenti per mance	100,00

Imposta sostitutiva	5% di 100,00 = 5,00
Mancia netta	100,00 - 5,00 = 95,00

Rilevazione retribuzioni e imposta sostitutiva			
Retribuzione personale dipendente			2.200,00
Debiti v/dipendenti per mance	a		100,00
		Debiti v/dipendenti per retribuzioni	1.695,00
		Debiti v/INPS	170,00
		Debiti v/Erario ritenute acconto	430,00
		Debiti v/Erario imposta sostit. mance	5,00

Retribuzione complessiva	1.600,00 + 95,00 = 1.695,00
--------------------------	-----------------------------

Pagamento retribuzioni			
Debiti v/dipendenti per retribuzioni	a	Banca c/c	1.695,00

Lo Studio rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti.

STUDIO PARTES